

Relazione tecnica - disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

(delega articolo 27 della legge 25 febbraio 2008, n. 34)

L'articolo 27 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" (Legge comunitaria 2007) delega il Governo ad adottare un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004.

Detto Regolamento Comunitario obbliga gli Stati membri a rendere disponibili adeguati finanziamenti per l'organizzazione delle attività di controllo. L'articolo 27, inoltre, prevede che gli Stati membri possano riscuotere tasse o diritti a copertura dei costi sostenuti per i controlli di cui trattasi. Per alcuni tipi di controlli, tra l'altro, gli Stati membri sono obbligati a stabilire una tariffa che non può essere né inferiore agli importi minimi specificati dal medesimo Regolamento, né superiore ai costi sostenuti dalle autorità competenti. Nello schema di decreto predisposto da questo Ministero sono fissate la tipologia e gli importi delle tariffe da porre a carico degli operatori dei settori interessati per l'espletamento dei controlli sanitari ufficiali eseguiti su animali, prodotti di origine animale e mangimi. I controlli sono quelli effettuati dalle A.S.L., su animali e prodotti, allevati o ottenuti e commercializzati da allevamenti o stabilimenti italiani e quelli sulle merci in importazione da paesi terzi, di competenza degli Uffici periferici del Ministero (Posti di Ispezione Frontaliera-PIF e Uffici di sanità marittima, aerea e frontiera (USMAF)

Si riportano di seguito i dati relativi agli USMAF (Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera) ed ai PIF (Posti di ispezione frontaliera).



USMAF: tariffe per l'importazione di prodotti alimentari di origine non animale, alimenti destinati ad un'alimentazione particolari, integratori alimentari, alimenti arricchiti, novel food, materiali destinati a venire a contatto con alimenti e prodotti fitosanitari.

Innanzitutto, si ritiene opportuno evidenziare che i controlli degli USMAF non erano soggetti a tariffa con il decreto 432/98 in quanto solamente con il Regolamento 882/2004 sono state sottoposti al regime dei controlli ufficiali i prodotti non di origine animale (vegetali, bevande, materiali a contatto).

Il Regolamento comunitario n. 882/2004 stabilisce l'esecuzione di controlli ufficiali all'importazione per i prodotti alimentari di origine non animale, provenienti da Paesi Terzi.

Come già accennato, detto Regolamento prevede la possibilità, non l'obbligo, di determinare tariffe per la copertura dei costi per tali controlli. Nell'Allegato VI del citato Regolamento sono fissati i criteri da prendere in considerazione per il calcolo delle tariffe, quali:

- stipendi del personale partecipante ai controlli ufficiali;
- costi per il personale addetto ai controlli ufficiali, ivi compresi strutture, strumenti, attrezzature, formazione, costi di viaggio e costi correlati;
- costi di analisi di laboratorio e di campionamento.

Fino ad oggi, tali tariffe sono state previste da decreti ministeriali (e non dal d.lgs 432/1998).

Il rilascio del nulla osta all'importazione per i prodotti alimentari di origine non animale prevede, infatti, il versamento di una tariffa di euro 6,33. Per tale attività è impiegato personale delle professionalità tecniche e dirigenti dell'professionalità sanitarie mediche.

Considerata l'esiguità della cifra, immutata dal 1992, con lo schema di decreto legislativo di cui trattasi, la tariffa è stata ridefinita in euro 55, utilizzando a tal fine i dati in possesso del Ministero, relativi all'analisi del sistema tariffario USMAF, al fine di individuare soluzioni migliorative per la gestione operativa della Sanità transfrontaliera.

Il calcolo di detta cifra ha tenuto conto delle spese d'ufficio e degli stipendi del personale impegnato nell'attività di controllo all'importazione. Il costo si riferisce al costo medio ponderato di un addetto, vale a dire al costo orario medio fra le varie figure professionali interessate e dei criteri indicati nell'allegato VI del Regolamento 882/2004.



Ad un costo unitario di 40,3 euro, corrisponde un tempo unitario medio per rilascio del nulla osta sanitario (NOS) di 50 minuti (48 euro per ora di servizio) effettuato da personale medico.

Si è, poi, provveduto ad aggiornare il costo orario del servizio, rapportandolo ad un tempo unitario medio per rilascio del NOS di 60 minuti (tempistica media attuale dopo l'entrata in vigore degli adempimenti di cui al Reg 882, l'attivazione del sistema informatizzato in rete N-SIS e delle Procedure Operative Standard Unificate per tutti gli Usmaf).

La rivalutazione del costo del servizio, dal 2004 ad oggi, ha portato ad un costo unitario di 50 euro. Tale tariffa è stata, quindi, aumentata di 5 euro, costo medio delle analisi di laboratorio, effettuate a campione. La tariffa base così ottenuta, applicabile a copertura dei costi, è di 55 euro fino 60 tonnellate.

Si evidenzia come tale tariffa coincida con quella prevista dal Reg 882/2004, peraltro già applicata dai veterinari per i controlli ufficiali all'importazione sui prodotti di origine animale, presso i Posti di Ispezione Frontaliera (PIF).

Gli incrementi scalari previsti oltre le 60 tonnellate, euro 0,9 per tonnellata fino ad un massimo di 420 euro, sono stati individuati in analogia a quelli applicati sui prodotti di origine animale (ma sono stati diminuiti di 10 volte, aumentando il tonnello, in considerazione della specificità degli alimenti di origine vegetale che sono inviati, normalmente, in quantità superiore). Occorre considerare che, per scelta consolidata di prevenzione a tutela della salute del consumatore, l'Italia considera più efficace ed economico effettuare il controllo delle merci in ingresso da Paesi Terzi alle frontiere piuttosto che sul territorio (le partite non conformi vengono individuate con un solo controllo e respinte prima del frazionamento a seguito della distribuzione sul territorio nazionale). In altri Paesi Comunitari i controlli sugli alimenti di origine non animale (vegetale) possono essere eseguiti direttamente sul territorio e pertanto alle frontiere non sono ancora previste tariffe.



IMPORTAZIONE MERCI USMAF ANNO 2007				
Destinazione d'uso della merce dichiarata	quantità (partite)	Introiti con vecchia tariffa euro 5,33 per prodotti alimentari ed euro 63,3 per materiali a contatto	Introiti con nuova tariffa euro 55	Variazione
Abbigliamento e prodotti in piuma	4.006		Non rientranti nel campo di applicazione Regolamento 882/2004	
Farmaceutico	11.372		Non rientranti nel campo di applicazione Regolamento 882/2004	
Chimico	3.640		Non rientranti nel campo di applicazione Regolamento 882/2004	
Cosmetico	8.550		Non rientranti nel campo di applicazione Regolamento 882/2004	
Materiali a contatto con alimenti	25.052	Euro 1.585.791,60		Nessuna: viene mantenuta la tariffa di euro 63,3
Altro	20.140		Non rientranti nel campo di applicazione Regolamento 882/2004	
Alimentare	85.000	Euro 538.050,00	Euro 4.675.000,00	Euro* 4.136.950,00 +

* N.B.: il calcolo ha tenuto conto della tariffa minima per partita, corrispondente ad euro 55. Poiché, però, oltre le 60 ton la tariffa aumenta con l'aumentare del peso, la cifra riportata sotto la voce "incremento" corrisponde al minimo teorico, ma nella realtà sarà superiore.

I costi complessivi per gli Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera (USMAF) sono riferibili alle seguenti attività di controllo:

- libera pratica sanitaria



- certificazioni (cassetta medicinale, derattizzazione, casse acque potabili)
- visita tecnico-sanitaria
- profilassi internazionale e vaccinazioni
- visite mediche per immatricolazione gente di mare
- altre visite mediche di idoneità
- nulla osta all'importazione di merce varia (abbigliamento e prodotti in piuma, farmaci, prodotti farmaceutici, presidi medico chirurgici, prodotti chimici, prodotti cosmetici, materiali destinati a venire a contatto con alimenti, ecc
- certificati medici per patenti di guida e patenti nautiche;
- nulla osta all'importazione di alimenti di origine non animale.

Pertanto occorre precisare che il costo degli USMAF si riferisce alla totalità delle attività sopra elencate, soggette a tariffazione prevista ai sensi del D.M 14 febbraio 1991 come modificato da ultimo con D.M. 23 aprile 2003, mentre le tariffe che saranno riscosse in applicazione del regolamento CE 882/2004 sono riferite solo alle attività di controllo all'importazione degli alimenti di origine non animale e dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti (posate, piatti pentole, griglie ecc.).

Sulla base delle tabelle T21 e T22 relative alla Relazione al conto annuale riferita all'anno 2007 degli Uffici USMAF è possibile determinare la percentuale di attività degli uffici.

Nella tabella seguente è individuato il costo del servizio degli USMAF in riferimento alle attività di controllo tariffate ai sensi del Regolamento CE 882/2004.

Per quanto concerne gli USMAF il calcolo è stato effettuato tenendo conto della percentuale di attività dedicata dagli Uffici all'attività di controllo (21,06%); tale percentuale si riduce al 14,4 % considerando solo l'attività di controllo sugli alimenti di origine non animale ed i materiali a contatto. In relazione al costo globale degli USMAF che ammonta a 29.251.280,00 di euro, il costo relativo al controllo degli alimenti e dei materiali a contatto è rapportabile pertanto a 4.212.622,749 di euro.





Qualifica	NUMERO TOTALE PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITA' DI CONTROLLO ALL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO DA PAESI TERZI (Dati rilevati dalla Relazione al Conto Annuale)	STIPENDI PER UNITA' (comprensivi dei compensi accessori)	COSTO TOTALE IN €		%	COSTO IN € PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO ALL'IMPORTAZIONE (calcolato sulla base della percentuale dell'attività di controllo rispetto al totale dell'attività svolta)	COSTO IN € PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO ALL'IMPORTAZIONE DI PRODOTTI DI ORIGINE NON ANIMALE E MATERIALE A CONTATTO PER LE ATTIVITA' DI CUI AL REGOLAMENTO 882/2004 (calcolato sulla base della percentuale del 68% dell'attività di controllo)
			DEL PERSONALE IMPIEGATO (ricavato sulla base del costo medio annuo delle qualifiche di riferimento, comprensivi dei compensi accessori)	di impegno			
Dirigente medico II fascia	13	124.016	1.612.208	6,75%	108824,04	74000,3472	
MEDICI MINISTERO SALUTE (DIR I LIVELLO)	75	84239	6.317.925	22,42%	1416478,785	963205,5738	
C3	8	59642	477.136	0,83%	3960,2286	2692,95584	
C2	66	53678	3.542.748	8,00%	283419,84	192725,4912	
C1super	2	50384	100.768	1,67%	1682,8256	1144,321408	
C1	32	48611	1.555.552	18,49%	287621,5648	195582,6641	
B3super	2	45811	91.622	7,08%	6486,8376	441,1069568	
B3	148	43824	6.483.952	21,21%	1375670,419	935455,8851	
B2	81	41071	3.326.751	29,11%	968417,2161	658523,7069	
B1	21	38646	811.566	5,14%	41714,4924	28365,85483	
contrattisti	43	48455	2.083.565	25,41%	529433,8665	360015,0292	
Contrattisti con particolari incarichi	19	83029	1.577.551	25,41%	400855,7091	272581,8822	
totali	510		27.983.344		5424565,825	3688704,761	
Totale	-	-	3.665.471	14,29%	523.917,99	523.917,99	
TOTALE COSTI GESTIONE	-	-					



COSTO TOTALE

4212622,749

19. SET. 2008 17:20

NR. 4265 P. 26/48

**IMPORTAZIONE MERCI USMAF
ANNO 2007**

Destinazione d'uso della merce dichiarata	quantità (partite)
Abbigliamento e prodotti in piuma	4.006
Farmaceutico	11.372
Chimico	3.640
Cosmetico	8.550
Materiali a contatto con alimenti	25.052
Altro	20.140
Alimentare	85.000
TOTALE	158.018

CONTROLLO IMPORTAZIONI	
% ATTIVITA' DI CONTROLLO SU TOTALE ATTIVITA'	21
% ATTIVITA' DI CONTROLLO ALIMENTI E MATERIALE A CONTATTO SU TOTALE ATTIVITA' DI CONTROLLO	68 (110.052 partite su 158.018)
% ATTIVITA' DI CONTROLLO PER ALIMENTI E MATERIALE A CONTATTO SU TOTALE ATTIVITA'	14,4
COSTI	
COSTO TOTALE PERSONALE	EURO 3.688.704
COSTO SPESE D'UFFICIO	EURO 523.517
COSTI ATTIVITA' DI CONTROLLO ALIMENTI	EURO 4.212.622
Costo di rassegnazione per Regioni e Laboratori (15%)	
Totale costi	
ENTRATE PER NUOVE TARIFFE PER CONTROLLO ALIMENTI	



I dati delle partite di merci in entrata sono desunti dal sistema informatico in rete N-SIS USMAF (nuovo sistema informativo sanitario) che consente il agli USMAF il rilascio del nulla osta sanitario ed agli uffici centrali del Ministero la rilevazione in tempo reale di tutte le importazioni.

Pertanto, a fronte di una entrata totale prevista di 6.052.860 (calcolata moltiplicando il numero delle partite per la tariffa prevista) sono stati calcolati costi (desunti dal conto annuale) pari a 523.917,99 che corrisponde all' 8% della entrata totale prevista.

Tale percentuale giustifica la quota di riassegnazione agli USMAF di cui all'articolo 7, comma 3, lettera a).

PIF: tariffe per l'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale e mangimi

Il Capo VI del Regolamento (CE) n. 882/2004 dispone la riscossione di tariffe minime obbligatorie per le attività relative ai controlli ufficiali dei prodotti di origine animale e degli animali vivi introdotti nella Comunità, rinviandone la determinazione all'Allegato V.

Nel decreto in oggetto sono state previste per i controlli all'importazioni le stesse tariffe contemplate, per le varie tipologie di prodotti, nel citato allegato V. L'applicazione di dette tariffe, già introdotte nei PIF dal 1° gennaio 2007, ha determinato, rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale precedente (decreto Legislativo n. 432 del 1998, D.M 10 novembre 1997 e D.M. 23 aprile 2003), un aumento generale di tariffe versate.

Nella tabella che segue si riporta il confronto tra il numero delle partite importate per tipologia di prodotto con le relative somme introitate a seguito dei controlli effettuati negli anni 2006-2007, rispettivamente ai sensi del Decreto Legislativo n. 432/1998 e del Regolamento (CE) n. 882/2004.

ANNO 2006 - Dlgs 432/1998 e D.M.					
	Rilascio DVCE per prodotti di origine animale destinati al consumo umano (HC) e Animali vivi	Rilascio DVCE per prodotti di origine animale non destinati al consumo umano (NHC)	Rilascio DVCE per mangimi di origine non animale	Rilascio Nulla Osta per prodotti non coperti da normativa comunitaria armonizzata	Totale partite controllate
n. partite	N. 57.387	N. 7921	N. 1759	N. 542	N. 67067



controllate					
Redevances	Euro 3.772.660,62 (totale stimato con applicazione delle tariffe ai sensi del Dlgs 432/1998)	Euro 79.210 (totale stimato con applicazione delle tariffe ai sensi del D.M 10 novembre 1997).	Euro 111.291,93 (totale stimato con applicazione delle tariffe ai sensi del D.M. 23 aprile 2003)	Euro 27.994,3 (totale stimato con applicazione delle tariffe ai sensi del D.M. 19 luglio 1993)	Euro 3.991.156,85 (totale effettivo introitato)

ANNO 2007 - Reg. 882/2004				
	Rilascio DVCE per prodotti di origine animale destinati al consumo umano (HC), Animali vivi e Prodotti di origine animale non destinati al consumo umano (NHC)	Rilascio DVCE per mangimi di origine non animale	Rilascio Nulla Osta per prodotti non coperti da normativa comunitaria armonizzata	Totale partite controllate
n.partite controllate	N. 67915	N. 1671	N. 247	N. 69833
Redevances	Euro 7.406.636,43 (totale stimato con applicazione delle tariffe ai sensi del Reg. 882/2004)	Euro 105.724,17 (totale stimato con applicazione delle tariffe ai sensi del D.M. 23 aprile 2003)	Euro 12.757,55 (totale stimato con applicazione delle tariffe ai sensi del D.M. 19 luglio 1993)	Euro 7.525.117,77 (totale effettivo introitato)

N.B.: ad una partita non necessariamente corrisponde la tariffa minima fissata dalla normativa di riferimento per la specifica tipologia di prodotto; infatti, il contributo versato per una singola partita può essere maggiore rispetto al minimo previsto in quanto la tariffa varia in base al peso e alla modalità di trasporto (es. merce trasportata alla rinfusa o meno).

TABELLA RIEPILOGATIVA

	Anno 2006 (tariffe ex 432/1998)	Anno 2007 (tariffe ex Regolamento 882/2004)
--	---------------------------------	---



Numero tot partite	N. 67.067	N. 69.833
Redevances riscosse	Euro 3.991.156, 85	Euro 7.525.117,77

Tariffe applicate:

Anno 2006– HC/Animali vivi: Euro 30 a partita; NHC: Euro 10 a partita; Mangimi vegetali: Euro 63,27 a partita; Nulla Osta: 51,65

Anno 2007 – HC/Animali vivi/NHC: Euro 55 a partita; Mangimi vegetali: Euro 63,27 a partita; Nulla Osta : 51,65

Come si può constatare dall'esame della tabella riepilogativa, ad un volume quasi uguale di partite corrisponde, applicando le tariffe ex 882/2004, un aumento notevole di redevances introitate dagli Uffici.

In particolare, le tariffe minime obbligatorie per i controlli all'importazione degli animali vivi e dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano, di cui al citato Regolamento, sono incrementate dell'83% rispetto alle tariffe del D.lgs. n. 432/98. La norma comunitaria, inoltre, introduce una tariffa minima obbligatoria anche per i prodotti di origine animale non destinati al consumo umano. Quest'ultima tariffa, di Euro 55 a partita, con incrementi scalari in base al peso della stessa, è già stata aumentata del 450 % rispetto alla precedente (corrispondente a 1 euro/tonnellata con importo minimo di 10 Euro a partita, ai sensi del D.M 10 novembre 1997).

Nel decreto in oggetto è prevista, inoltre, una tariffa per i controlli all'importazione di mangimi di origine non animale, anche se questi ultimi non rientrano tra i prodotti soggetti alla tariffazione obbligatoria ai sensi del Regolamento. Tale tariffa (analoga a quella prevista nella bozza di Decreto per gli alimenti di origine vegetale) corrisponde a Euro 55 per partita fino a 60 tonnellate, con Euro 0,9 per tonnellata successiva fino a 460 tonnellate, e ad un massimo di Euro 420 oltre le 460 tonnellate.

La previsione delle tariffe sopra indicate scaturisce dalle seguenti valutazioni:

- le tariffe proposte per il controllo all'importazione dei prodotti di origine animale, già applicate dal 1° gennaio 2007, sono quelle previste dal Regolamento 882/2004;
- da verifiche effettuate presso le competenti Autorità di altri Stati membri, è emerso che le tariffe da questi applicate sono in linea di massima sovrapponibili a quelle dei PIF italiani, e in alcuni casi addirittura inferiori. Se si adottassero, pertanto, tariffe superiori, si rischierebbe una deviazione dei flussi di importazioni dai PIF italiani



verso altri PIF comunitari, con possibili ripercussioni negative sull'economia di porti, aeroporti e imprese nazionali, nonché sulle entrate dello Stato;

- si è tenuto conto, altresì, anche dei dati relativi agli USMAF, di cui al precedente capitolo. L'attività dei PIF, infatti, è equiparabile a quella degli USMAF: analogia nella tipologia di controlli, stesse figure professionali impiegate, uguale costo orario del personale e tempo impiegato per l'esecuzione dei controlli stessi.

In base a tali risultanze è stata calcolata la tariffa per il controllo dei mangimi di origine non animale, che risulta, pertanto, uguale a quella prevista per gli alimenti di origine vegetale.

Sulla base delle tabelle T21 e T22 relative alla Relazione al conto annuale riferita all'anno 2007 degli Uffici PIF è possibile determinare la percentuale di attività degli uffici.

Nella tabella seguente è individuato il costo del servizio dei PIF in riferimento alle attività di controllo tariffate ai sensi del Regolamento CE 882/2004.

La tabella dei costi dell'attività di controllo dei PIF, di seguito riportata, è stata ricavata dalla "Rilevazione dei costi dell'anno 2007" del Ministero della Salute dai quali è stato scorporato il costo degli Uffici che nel 2007 hanno svolto solo attività di Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) che non rientrano tra quelle soggette a tariffazione ai sensi del Regolamento 882/2004.

Per quanto riguarda i criteri di calcolo abbiamo individuato nella Relazione al Conto Annuale la voce: "Controlli sull'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale" (individuata come voce specifica per l'attività di controllo soggetta alla tariffazione ai sensi del Regolamento 882/2004) e per ogni singolo PIF il personale (numero e qualifica) e relativa percentuale di attività dedicata ai controlli di cui sopra e i costi riferiti a tale attività.

La tabella riepilogativa riporta:

1. nella prima colonna la qualifica del personale che nel 2007 ha svolto attività di controllo all'importazione soggetta alla tariffazione ai sensi del Regolamento 882/2004;
2. nella seconda colonna il numero di personale, distinto per ciascuna qualifica, che nel 2007 ha svolto attività di controllo all'importazione soggetta alla tariffazione ai sensi del Regolamento 882/2004;
3. nella terza colonna la somma del costo totale del personale (costo medio annuo lordo delle qualifiche di riferimento, comprensivo dei compensi accessori) che nel 2007 ha effettuato attività di controllo all'importazione soggetta alla tariffazione ai sensi del Regolamento 882/2004;
4. nella quarta colonna il costo riferito all'attività dei "Controlli sull'importazione di animali vivi e prodotti di origine animale" svolta dai PIF ai sensi del Regolamento 882/2004.

Si fa presente che ai costi per l'attività di controllo dei PIF, soggetta alla tariffazione ai sensi del Regolamento 882/2004, devono essere aggiunti anche quelli derivanti dalle attività collegate ai controlli all'importazione svolte da IZS e Regioni per le quali sono previste nella bozza di decreto percentuali di riassegnazione degli introiti derivanti dalla riscossione delle tariffe, rispettivamente del 5% e 7%.

Applicando alle tariffe riscosse dai PIF nel 2007 le percentuali di riassegnazione del 5% e 7% risulta una cifra riassegnata a IZS e Regioni di: **888.796,77 Euro**.



Pertanto, considerato che i costi totali dei PIF ammontano a euro 5.763.089,35 (tab. che segue), e che a questi vanno aggiunti quelli derivanti dalle attività svolte da IZS e Regioni, il costo globale è pari a euro 6.874.084,35, e quindi inferiore al totale introitato nell'anno 2007, pari a euro 7.406.636,43 (tariffe introitate ai sensi del Regolamento 882/2004).

Attività di controllo dei Posti d'Ispezione Frontaliera anno 2007:
valutazione su base annuale del personale impiegato e dei relativi costi

RIEPILOGO			
PERSONALE		COSTI	
QUALIFICA	NUMERO TOTALE PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITA' DI CONTROLLO ALL' IMPORTAZIONE DI ANIMALI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE (Dati rilevati dalla Relazione al Conto Annuale)	COSTO TOTALE IN € DEL PERSONALE IMPIEGATO (ricavato sulla base del costo medio annuo delle qualifiche di riferimento, comprensivi dei compensi accessori)	COSTO IN € PER L'ATTIVITA' DI CONTROLLO ALL'IMPORTAZIONE DI ANIMALI E PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE PER LE ATTIVITA' DI CUI AL REGOLAMENTO 882/2004 (calcolato sulla base della percentuale dell'attività di controllo rispetto al totale dell'attività svolta)
DIRIGENTE II FASCIA MED. E VET. *	6	744.096,00	121.535,68
MEDICI-VETERINARI MINISTERO SALUTE (DIR I LIVELLO)	101	8.508.139,00	4.182.272,60
C2	2	107.356,000	21.471,20
C1	4	194.444,00	46.180,45
B3	16	701.184,00	165.216,48
B2	28	1.149.988,00	318.300,25
TOTALE COSTI PERSONALE	157	11.405.207,00	4.854.976,66
TOTALE COSTI DI GESTIONE**			908.112,69
TOTALE			5.763.089,35

* Dato suscettibile di incremento nel 2008 con la copertura dei posti dirigenziali vacanti

** Dato ricavato dalla "Rilevazione dei costi dell'anno 2007" del Ministero della Salute da cui è stato scorporato il costo degli Uffici che hanno svolto solo attività di Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC)



Le variazioni percentuali apportate al comma 2, lettere a) e b) dell'art. 7, con un aumento del 3 % della quota da destinare alla copertura delle spese connesse ai controlli sanitari ufficiali eseguiti dai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) e una corrispondente riduzione della quota da destinare alle Regioni (riduzione del 3%), derivano dalle seguente esigenza.

Il REGOLAMENTO (CE) N. 136/2004 del 22 gennaio 2004 che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi, ha stabilito nell'allegato II le modalità di controllo di laboratorio.

Sulla base di tale normativa si è notevolmente ridotta l'attività di controllo a destino sui prodotti di origine animale effettuata dalle Regioni, mentre è aumentata quella dei PIF (controlli di laboratorio e provvedimenti conseguenti effettuati al confine).

Attualmente, infatti, l'attività delle Regioni tramite le ASL, è limitata al controllo di alcune tipologie di prodotti non destinati al consumo umano (verifica dell'effettivo arrivo nello stabilimento di destinazione e dell'avvenuto trattamento previsto dalla normativa comunitaria) nonché ad eventuali attività di rintraccio di partite per le quali vengano rilevate irregolarità a seguito di analisi di laboratorio, disposte presso i PIF.

Si ritiene, pertanto, che le precedenti percentuali di riassegnazione previste dal Dlgs 432/98 (2% per i PIF e 10% per le Regioni) debbano essere modificate per tenere conto della maggiori attività dei PIF determinate dal Regolamento 136/2004 sopra richiamato e delle conseguenti riduzioni dell'attività delle Regioni.

In relazione ai dati di cui all'allegato B, sezione I, Capo IV, si fa presente che la figura professionale che effettua i controlli dei transiti attraverso la Comunità di merci e di animali vivi è rappresentata dal Dirigente Veterinario (ex I livello), il cui costo orario è di euro 41,1323, calcolato sulla base della seguente formula: totale lordo annuale (euro 84239), comprensivo dell'eventuale trattamento accessorio, diviso il numero di ore lavorative per anno (2048). Considerato che la tariffa minima applicata per i transiti è di 30 euro a cui devono essere sommati 20 euro per ogni quarto d'ora di lavoro (tempo minimo indispensabile per completare i controlli), ne deriva che i 50 euro riscossi coprono i costi del personale impiegato.

ASL/Regioni/Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti: tariffe per il controllo della produzione e commercializzazione degli alimenti, dei mangimi, della salute e benessere animale in ambito nazionale

I regolamenti CE del cosiddetto "pacchetto igiene" rappresentano il risultato dell'attività svolta dalla Commissione Europea e dai Paesi Membri al fine di prevenire e/o di limitare le situazioni di crisi alimentari riducendone le conseguenze sanitarie ed economiche.

Con i Regolamenti del pacchetto igiene sono stati introdotti fundamentalmente i seguenti concetti:

- il produttore ha la responsabilità di garantire la sicurezza degli alimenti che produce;
- l'intera filiera di produzione deve essere sottoposta a controllo dalla terra alla tavola;



- il produttore deve garantire la tracciabilità dei propri prodotti al fine di consentire il rintraccio ed il ritiro dal consumo di lotti di produzione potenzialmente a rischio.

Ne consegue che l'operatore alimentare è tenuto per il proprio segmento di filiera ad applicare procedure di autocontrollo comprendenti l'analisi dei pericoli e la gestione del rischio finalizzata alla sua riduzione a livelli accettabili.

Il controllo ufficiale pertanto non consiste più soltanto in una attività di controllo diretto degli alimenti ma soprattutto in una attività di verifica dell'autocontrollo delle aziende mediante attività di audit e di ispezioni sugli stabilimenti condotte dalle ASL e di audit delle Regioni sulle ASL e del Ministero su ASL e Regioni comprendenti anche ispezioni dirette sugli stabilimenti. L'attività di controllo ufficiale deve essere programmata attraverso un Piano pluriennale integrato dei controlli i cui risultati sono soggetti annualmente alle verifiche UE.

Peraltro sui livelli di controllo nazionale sono esercitate dalla Commissione UE attività di audit e di ispezione negli stabilimenti attraverso il FVO (Food Veterinary Office) di Dublino.

La programmazione e l'esecuzione di tali attività di controllo ufficiale, su tutti i settori alimentari, rendono necessario attualmente disporre di fondi certi per coprire le relative spese.

Infatti, prima della direttiva 85/73 sulle "redevances" e successive modifiche, recepita da ultimo con il decreto legislativo 432/98, tutti i controlli sugli alimenti erano a totale carico delle finanze pubbliche.

Con la direttiva 85/73, per i prodotti di origine animale (limitatamente al settore della macellazione e delle carni fresche e, solo in parte, al settore pesca e al settore del latte), sono stati armonizzati a livello comunitario le contribuzioni dovute dagli operatori per coprire i costi d'ispezione e per evitare una distorsione della concorrenza, rimanendo a carico della fiscalità generale i controlli sanitari su tutti gli altri settori alimentari.

Con il Regolamento CE 882/2004 la possibilità di prevedere tariffe a carico degli operatori viene estesa a tutti i settori della filiera alimentare, sia per gli alimenti di origine animale che per quelli di origine vegetale, minerale ecc..

Si riporta di seguito la tabella di confronto tra le tariffe previste dal decreto legislativo 432/98 e quelle previste dal Regolamento 882/2004.

I controlli all'origine, di cui all'All. C, capitolo 1, del d.lgs 432/98, sono stati considerati all'articolo 2, comma 1, in quanto sono ricompresi tra i controlli ufficiali.

Tabella di confronto

Decreto legislativo 432/1998 e Regolamento CE 882/2004

* Premessa: il decreto Legislativo 432/1998 esprime gli importi in ECU. Dal 2001, con l'entrata in vigore dell'Euro si è stabilito l'equivalenza 1 ECU = 1 Euro; prima del 2001 annualmente veniva fissato un tasso di cambio con ciascuna delle valute europee correnti.



Costi supplementari applicati per assicurare i controlli previsti dalla Direttiva 96723/CE (concernente misure di controllo su talune sostanze e loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti.)

Decreto legislativo 432/1998*	Regolamento CE 882/2004
Stabilimenti comunitari Ispezione dei mattatoi	
a) carni bovine: bovini adulti: 4,5 ECU/capo; vitelli: 2,5 ECU/capo;	a) carni bovine: - bovini adulti: 5 EUR/capo -bovini giovani: 2 EUR/capo
b) solipedi/equidi: 4,4 ECU/capo;	b) solipedi/equidi: 3 EUR/capo
c) carni suine (compresi i cinghiali selvatici): animali di peso carcassa: inferiore a 25 kg: 0,5 ECU/capo; superiore o pari a 25 kg: 1,3ECU/capo	c) carni suine: animali con carcassa di peso: - inferiore a 25 kg: 0,5 EUR/capo -pari o superiore a 25 kg: 1 EUR/capo
d) carni ovine e caprine (compresi selvaggina ruminante): animali di peso carcassa: inferiore a 12 kg: 0,175 ECU/capo; tra 12 e 18 kg: 0,35ECU/capo; superiore a 18 kg: 0,5 ECU/capo;	d) Carni ovine e caprine: animali con carcassa di peso : - inferiore a 12 kg: 0,15 EUR/capo -pari o superiore a 12 kg: 0,25 EUR/capo



<p>e) carni di volatile da cortile, conigli e la piccola selvaggina da penna o da pelo :</p> <p>di peso inferiore a 2 kg:</p> <p style="text-align: right;">0,01 ECU/capo;</p> <p>di peso da 2 kg a 5 kg:</p> <p style="text-align: right;">0,02 ECU/capo;</p> <p>di peso uguale o maggiore a 5 kg:</p> <p style="text-align: right;">0,04 ECU/capo;</p>	<p>e) pollame:</p> <p>- pollame del genere Gallus e faraone: 0,005 EUR/capo</p> <p>- anatre e oche: 0,01 EUR/capo</p> <p>- tacchini: 0,025 EUR/capo</p> <p>- carni di coniglio di allevamento: 0,005 EUR/capo</p>
<p># Agli importi sopra indicati occorre sommare:</p> <p style="text-align: center;">1,35 ECU</p> <p style="text-align: center;">per tonnellata di carne macellata</p>	
Impianti di sezionamento	
<p>Per tonnellata di carne :</p> <p style="text-align: center;">3 ECU</p>	<p>Per tonnellata di carne:</p>



<p>(fatta salva la possibilita' di adottare il regime "<u>per ora prestata</u>" se, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 4, risulti non coperto il costo effettivo del servizio)</p> <p>(Quando le operazioni di sezionamento sono effettuate nello stabilimento da cui provengono le carni, e' praticata una riduzione fino al 55 per cento sugli importi previsti)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - carni bovine, suine, equine, ovine e caprine: 2 EUR - carni di pollame e di conigli di allevamento: 1,5EUR - carni di selvaggina di allevamento e selvatica: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Piccola selvaggina da penna e da pelo: 1,5EUR ▪ Carni di ratiti (struzzo, emù, nandù): 3 EUR ▪ Cinghiali e ruminanti: 2 EUR
<p>Per tonnellata di carne :</p> <p style="text-align: right;">3 ECU</p>	<p style="text-align: center;">Centri lavorazione selvaggina</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Piccola selvaggina di penna: 0,005 EUR/capo b) Piccola selvaggina di pelo: 0,01 EUR/capo c) Ratiti: 0,5 EUR/capo d) Mammiferi terrestri: <ul style="list-style-type: none"> — Cinghiali: 1,5 EUR/capo — Ruminanti: 0,5 EUR/capo
Depositi frigoriferi autonomi	
<p>Importo corrispondente al costo effettivo necessario</p>	-----
Latte	
-----	<ul style="list-style-type: none"> — 1 EUR per 30 tonnellate e — 0,5 EUR per tonnellata supplementare



<p># Agli importi sopra indicati occorre sommare:</p> <p style="text-align: center;">0,02 ECU</p> <p style="text-align: center;">per mille litri di latte crudo</p>	
Pesca e acquacoltura	
<p><u>E' fatta salva la possibilità di adottare il regime "per ora prestata"</u></p> <p>Prima commercializzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ per tonnellata: 1 ECU ▪ oltre le 50 tonnellate: 0,5 ECU per tonnellata. 	<p>a) prima immissione in commercio di prodotti della pesca e dell'acquacoltura:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 EUR/tonnellata per le prime 50 tonnellate del mese, — 0,5 EUR per tonnellata supplementare.
<p>Impianto collettivo per aste o mercato ittico all'ingrosso:</p> <p>Possibilità di riduzione del 55% dell'importo sopra riportato</p>	<p>b) prima vendita nel mercato del pesce:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 0,5 EUR/tonnellata per le prime 50 tonnellate del mese, — 0,25 per tonnellata supplementare.
<p>Controlli agevolati da freschezza e calibrazione dei prodotti della pesca a norma del regolamento (CE) 2406/96:</p> <p>Possibilità di riduzione del 55% dell'importo sopra riportato</p>	<p>c) prima vendita in caso di mancanza o insufficienza del grado di freschezza e/o delle dimensioni, conformemente ai regolamenti (CEE) 103/76 e (CEE) 104/76:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 EUR/tonnellata per le prime 50 tonnellate del mese, — 0,5 EUR per tonnellata supplementare.



<p><u>Stabilimento di preparazione o di trasformazione ovvero proveniente da una nave officina:</u></p> <p>1 ECU per ogni tonnellata di prodotto della pesca che entra in uno</p> <p>(possibilità di riduzione fino al 55% se preparazione e trasformazione avvengono nel luogo di prima vendita o l'autocontrollo consente riduzione del personale)</p>	<p>Gli Stati Membri riscuoteranno 0,5 EUR/tonnellata per la lavorazione di prodotti della pesca e dell'acquicoltura.</p>
<p><u># Agli importi sopra indicati occorre sommare:</u></p> <p>0,01 ECU</p> <p>Per tonnellata commercializzata</p>	
<p>PRODOTTI PESCA : Refrigerazione, congelamento, deposito, imballaggio</p>	
<p>Importo corrispondente al costo effettivo, se tali spese non sono colmate dagli importi riscossi ai punti precedenti.</p>	<p>-----</p>
<p>Ovoprodotti</p>	
<p><u># Importo corrispondente al costo effettivo</u></p>	<p>-----</p>
<p>Miele</p>	
<p><u># Importo corrispondente al costo effettivo</u></p>	<p>-----</p>



IMPORTAZIONE PRODOTTI ALIMENTARI DI ORIGINE ANIMALE E DI ANIMALI VIVI	
HC/Animali vivi: Euro 30 a partita; NHC: Euro 10 a partita; Mangimi vegetali: Euro 63,27 a partita; Nulla Osta: 51,65	HC/Animali vivi/NHC: Euro 55 a partita; Mangimi vegetali: Euro 63,27 a partita; Nulla Osta : 51,65

Attualmente l'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 193/2007 stabilisce che fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del Regolamento (CE) n. 882/2004 si applicano, ove di misura superiore a quelle previste dallo stesso Regolamento, le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, o quelle eventualmente rideterminate con disposizioni regionali.

Va però rilevato che la quasi totalità delle Regioni ad oggi ancora applica, il D.lgs. 432, attuando indiscriminatamente, e senza tener conto, come prevede tale decreto, dell'effettiva copertura del costo del servizio, gli sconti ivi previsti (all. A, Cap. I, punto 5) fino al 55% dell'importo astratto della tariffa, e riscuote, per tale ragione, somme inferiori rispetto a quelle indicate dal Regolamento 882. Ai sensi dell'originale versione del citato D.lgs. 432 (art. 4, comma 5), il Ministero della Salute pubblicava i dati relativi ai costi e ai contributi riscossi. Avendo, tuttavia, la legge comunitaria 2003, articolo 9, eliminato detto obbligo, e non avendo mai le Regioni trasmesso gli estremi dei bollettini regionali su cui avrebbero dovuto pubblicare i dati stessi, si dispone esclusivamente dei dati pubblicati dal 1999 al 2002, peraltro non completi in quanto non tutte le Regioni avevano provveduto ad inoltrarli. La trasmissione di tali riferimenti, inoltre, avrebbe consentito al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze di effettuare, d'intesa, la prescritta valutazione dei dati e la verifica degli adempimenti di cui al citato decreto 432 (art. 4, comma 1 dell'attuale versione del d.lgs. 432/1998).

Si fa, inoltre, presente che i dati relativi all'anno 1999 e all'anno 2001 si riferiscono ai solo ai contributi effettivamente riscossi, e non anche a quelli fatturati (bollette emesse). Per gli anni 2000 e 2002, per contro, nelle tabelle si individuano sia i contributi fatturati che quelli riscossi, e si è potuto constatare che il riscosso è inferiore al fatturato (probabilmente a causa di mancati pagamenti).

Ferme restando le suesposte premesse, e specificando che ai sensi della citata circolare il costo orario considerato è di Lire 70.000, si forniscono i seguenti elementi:

ANNO	N. Regioni	COSTI	CONTRIBUTI RISCOSSI	DIFFERENZA (costi non coperti)
1999	12	Lire 52.257.000.000	Lire 35.279.000.000	Lire 16.978.000.000



2000	14	Lire 67.032.558.000	Lire 46.388.338.000	Lire 20.644.220.000
2001	12	Lire 46.107.215.000	Lire 24.597.285.000	Lire 21.099.930.000
2002	4	Euro 27.600.435,00	Euro 15.264.907,00	Euro 12.335.528,00

Dalla comparazione della tabella sopra riportata, che evidenzia uno scarto tra le entrate ed i costi, è possibile individuare una percentuale media del 20% per consentire il raggiungimento del pareggio. Pertanto tale cifra è stata utilizzata dallo scrivente quale quota percentuale di aumento delle tariffe minime fissate dal Regolamento.

Come si può constatare dalle tabelle (pubblicate rispettivamente nelle G.U. n. 167 del 19 luglio 2000, n. 155 del 2 luglio 2001, n. 253 del 28 ottobre 2002, n. 2 del 3 gennaio 2004), i costi scoperti hanno un trend costantemente in crescita.

Questo Ministero ha recentemente richiesto dati aggiornati alle Regioni, ma solo alcune hanno trasmesso dati completi o comunque fruibili. Alcune, ad esempio, hanno trasmesso solo i dati concernenti le somme riscosse, senza inviare i rispettivi costi (Regione Marche, Provincia di Trento), altre hanno inviato dati relativi solo ad una Asl (Umbria).

Le Regioni di cui si dispongono dati sono le seguenti:

Regione	Anno	COSTI	CONTRIBUTI RISCOSSI	Differenza fra costi e contributi riscossi	Importi fatturati
Lazio	2007	Euro 1.377.622,00	Euro 689.688,00	Euro 687.934,00	Euro 1.278.484,00
Sicilia	2007	Euro 1.998.177,00	Euro 1.228.008,00	Euro 770.169,00	Euro 1.766.337,00
Veneto	2007	Euro 6.163.705,00	Euro 4.294.453,00	Euro 1.869.252,00	Euro 5.674.740,00
Piemonte	2006	Euro 4.869.366,00	Euro 3.611.664,00	Euro 1.257.702,00	Euro 3.473.048,97



Piemonte	2007	Euro 4.827.380,00	Euro 3.463.946,00	Euro 1.363.434,00	Euro 3.510.168,00
Campania	2004	Euro 2.546.610	Euro 1.827.328,00	Euro 719.282,00	Euro 2.057.318,00

Quello che emerge da tali dati è che anche negli anni successivi al 2002 le Regioni non sono riuscite, con l'attuale sistema tariffario, a coprire i costi sostenuti. Tuttavia, per precisione, va evidenziato che gli importi fatturati, riportati nell'ultima colonna, sono più vicini al costo del servizio, pur non coprendolo.

Per quanto concerne le attività svolte ai sensi del decreto legislativo 432/98 dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e dall'Istituto Superiore di Sanità, si rappresenta che lo scrivente non dispone dei dati relativi alla copertura del costo del servizio prestato da tali Enti in quanto la relativa rendicontazione viene effettuata alle Regioni e non al Ministero del Lavoro della Salute e delle politiche Sociali. Nel decreto, pertanto, è stato inserito un apposito articolo (art. 12), che obbliga anche gli IISZZ e l'ISS a rendicontare gli introiti che incamerano ai sensi dell'articolo 7.

La previsione contenuta all'articolo 11, comma 4, concernente una maggiorazione dello 0,5% delle tariffe di cui all'articolo 2, trova la sua motivazione nella necessità di dare una compiuta attuazione al piano di controllo nazionale previsto dall'articolo 41 del Regolamento 882/2004. In base a tale disposizione, infatti, al fine di garantire la sicurezza alimentare del consumatore e la salubrità degli alimenti, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali elabora un piano integrato di controllo nazionale (MANCP) nel quale confluiscono tutti i piani di controllo relativi agli alimenti e ai mangimi. Questa amministrazione, pertanto, effettua attività di studio, programmazione, monitoraggio e audit, comprese verifiche ispettive in loco, finalizzate ad assicurare un approccio coerente, completo ed integrato dei controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi, nonché sulla normativa relativa alla salute e al benessere degli animali, per assicurare un costante monitoraggio, in tutte le fasi della catena alimentare.

Per quanto concerne la tabella di raccordo delle entrate con i costi determinati in percentuale del conto annuale, ai fini della copertura dei costi, si rappresenta che il costo del personale coinvolto nelle attività di controllo ufficiale previste dal presente decreto di euro 41,1323 è stato calcolato con la seguente formula: totale lordo annuale (euro 84239), comprensivo dell'eventuale trattamento accessorio, diviso il numero di ore lavorative per anno (2048), aggiungendo gli ulteriori requisiti previsti all'allegato 6 del Regolamento 882/2004.



•
•
•

CONCLUSIONI

Ad oggi, come già accennato, la copertura dei costi per l'effettuazione dei controlli ufficiali è disciplinata in parte dal decreto legislativo 432/1998 e in parte da norme statali o regionali. Tale frammentazione crea notevoli incertezze e disomogeneità nell'applicazione delle tariffe a livello territoriale, tanto che i rappresentanti delle categorie interessate hanno più volte lamentato una disparità di trattamento a seconda del luogo ove svolgono la propria attività lavorativa. Fenomeno, questo, che contraddice le regole della concorrenza leale e genera distorsioni commerciali, costituendo una motivazione per emanare subito un provvedimento contenente tariffe uniformi per tutto il territorio.

Il testo dello schema di decreto legislativo non comporta nuovi o maggiori oneri, né minori entrate, a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica, bensì, comporterà un aumento generale di tariffe versate.

Tale risultato si evince analizzando il sistema di finanziamento dei controlli attualmente in vigore. Per quanto riguarda i c.d. "controlli sul territorio" effettuati dalle Asl, il D.lgs 432/98, prevedeva tariffe esclusivamente per i controlli sui macelli, sulle uova e su pochi altri settori. Con lo schema di provvedimento in esame, invece, si estendono le tariffe anche ad altre categorie della filiere alimentare e, inoltre, si introduce una tariffa per i controlli presso gli stabilimenti di produzione e presso la distribuzione all'ingrosso (sia di vegetali che di prodotti di origine animale). In tal modo, sono tariffate tutta una serie di attività che precedentemente, benché oggetto di verifiche sanitarie, erano esenti da pagamenti (ma il cui costo era, comunque, a carico dello Stato).

Aumentando, quindi, la tipologia di tariffe, e in gran parte anche l'entità di quelle preesistenti, si avranno maggiori entrate per le casse dello Stato.

Per ciò che attiene le tariffe sulle merci c.d. "in importazione", si fa presente che:

- per l'importazione di alimenti di origine vegetale gli operatori pagano una tariffa unica di 6 euro a partita, qualunque sia la dimensione del carico. Tale importo, evidentemente, non copre i costi dei controlli, tanto che nel 2007 sono stati incassati solo Euro 538.050. Se si applicasse allo stesso volume di controlli la tariffa ipotizzata nello schema di decreto legislativo proposto, ossia 55 euro, si incasserebbero oltre 4.675.000,00 Euro.

- per quanto riguarda le partite di animali, mangimi e alimenti di origine animale, gli Uffici periferici del Ministero stanno già applicando le tariffe minime previste dal Regolamento 882/2004, che prevedono tutti importi maggiori rispetto a quelli applicati in precedenza e stanno, infatti, introitando maggiori cifre rispetto al passato.

Il Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, sia a livello di Uffici centrali che periferici, in conformità alle citate disposizioni comunitarie, è tenuto al



coordinamento del Piano pluriennale dei controlli sanitari, anche attraverso attività di diretta verifica sulle Regioni, sulle Asl e sugli operatori stessi.

I regolamenti CE 178/2002 ed 852-853-854-882/2004 ed i successivi regolamenti di modifica e di integrazione, forniscono per "controllo ufficiale" la seguente definizione: <<qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti ed alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.>>, articolo 2, definizione 1) del Regolamento 882/2004.

L'articolo 2, comma 1 del Regolamento 852/2004 lettera d) definisce l'Autorità competente <<l'Autorità centrale di uno Stato membro indicata di garantire il rispetto delle prescrizioni di cui al presente Regolamento o qualsiasi altra autorità a cui detta Autorità centrale abbia delegato tale competenza; la definizione include, se del caso, l'autorità corrispondente di un Paese terzo>>. Analoga definizione viene data all'articolo 2, comma 2 lettera c) del Regolamento 854/2004 ed all'articolo 2, comma 1, punto 4) del Regolamento 882/2004 nel quale è ulteriormente specificato che si tratta della <<autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione dei controlli ufficiali...>>.

Con il decreto legislativo 193/2007, di recepimento della direttiva 2004/41, l'autorità competente, ai fini dell'applicazione dei regolamenti CE del pacchetto igiene, è individuata per l'Italia nel Ministero della Salute, oggi Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, nelle Regioni e nelle Aziende Sanitarie Locali; l'articolo 2 del citato decreto legislativo recita: <<Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni, per le materie disciplinate dalla normativa abrogata di cui all'articolo 3, le Autorità competenti sono il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Si precisa inoltre che le attività di controllo del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali non sono "nuove" ma erano già previste ai sensi delle direttive verticali, recepite dalle disposizioni normative nazionali, abrogate appunto con il decreto legislativo 193/2007, in quanto sostituite dalle disposizioni dei regolamenti CE del pacchetto igiene. Per ulteriore chiarimento si allegano i rapporti delle missioni AUDIT del Food Veterinary Office (FVO) della Commissione Europea con sede a Dublino nei quali viene ripetutamente richiesto alla CCA (Competent Central Authority di voler procedere alla verifica delle attività delle Regioni e delle ASL, ovvero allo svolgimento delle attività di auditing previste ai sensi del Regolamento CE 882/2004.

In riferimento a specifiche disposizioni del Regolamento 882/2004 si precisa che gli articoli dal 19 al 22 del Regolamento CE 882/2004 si riferiscono ai controlli sui mangimi e sugli alimenti provenienti da Paesi terzi ovvero ai controlli effettuati dai PIF e dagli USMAF del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. I costi relativi a trattamenti speciali, rinvio o distruzione delle partite sono già posti a carico dell'operatore ai sensi dell'art. 22 Regolamento CE 882/2004. Tali costi, variabili in funzione della tipologia di intervento, natura e dimensione della partita, non derivano da servizi forniti dall'autorità di controllo ma da servizi forniti da altro soggetto pubblico o privato pagato in base alla prestazione erogata. Pertanto, si ritiene che tali costi non possano, essere oggetto di tariffazione.

Gli articoli dal 41 al 43 si riferiscono al Piano di controllo pluriennale il quale comprende la totalità dei controlli previsti dal Regolamento CE 882/2004 sugli alimenti e



sui mangimi. Nei suddetti articoli non sono contenute specifiche disposizioni finanziarie. Le tariffazioni per i controlli di cui a Piano ricade nelle disposizioni dell'articolo 27 alla cui applicazione si riferiscono le tariffe contenute negli allegati alla bozza di decreto legislativo di attuazione del Regolamento 882/2004. La predisposizione del Piano di controllo pluriennale compete allo Stato membro, ovvero al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali il quale deve dunque definire la cornice in cui inserire i piani di controllo regionali e di tutte le altre autorità competenti per i controlli sugli alimenti. Anche in riferimento all'incombenza del coordinamento del Piano è necessario individuare per il Ministero un congruo margine percentuale delle tariffe riscosse dalle ASL.

Le disposizioni dell'articolo 54 si riferiscono alla rimozione delle non conformità alle norme sanitarie; il comma 5 già stabilisce che i costi relativi alla rimozione delle non conformità (disinfezioni, pulizie straordinarie, manutenzione impianti, attività di ripristino edilizio ecc.) sono a carico dell'operatore. Ciò non implica applicazioni di tariffe se la rimozione della non conformità non implica verifiche attraverso controlli supplementari per i quali la tariffazione è prevista ai sensi dell'articolo 4 della bozza di decreto legislativo.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

19 SET. 2008

11-09-07
KAUF IV

